

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 febbraio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmandò, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Carlo Bravi- Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA POLISPORTIVA MACCARESE GIADA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO CONTRO IL SIG. NASTASI GIUSEPPE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D del 3.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla Polisportiva Maccarese Giada S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA POLISPORTIVA MACCARESE GIADA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO CONTRO IL SIG. CUNZI PASQUALE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D del 3.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla Polisportiva Maccarese Giada S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S.D. BAGNOLI CALCIO 1967 AVVERSO DECISIONE IN ORDINE ALLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALC. ZAMPIERI FABIO IN PROPRIO FAVORE, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. VENETO (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 22.11.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Bagnoli Calcio 1967 di Bagnoli di Sopra (Padova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Patrizio Leozappa, Avv. Daniele Cantini, Dott. Salvatore Vecchione – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

4) RICORSO DELL'A.S.D. SANVITese AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALCIATORE NADAREVIC ENIS (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 10.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Sanvitese di San Vito al Tagliamento (Pordenone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL SIG. MARTORELLI GIOCONDO, AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NELL'ELENCO DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI VIGENTE, NONCHÉ ALL'ART. 93, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 1353/1311 PF11-12SP/BLP DEL 30.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Martorelli Giocondo riduce la sanzione dell'ammenda a €5.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €20.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;
- AMMENDA DI € 20.000,00 AL SIG. PORCEDDA SERGIO, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ BOLOGNA F.C., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 20, COMMA 2 E 9, ED IN RELAZIONE ALL'ART. 22, COMMA 4, REGOLAMENTO ELENCO AGENTI DEI CALCIATORI, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 93, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 1353/1311 PF11-12SP/BLP DEL 30.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna

- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società a €15.000,00;
- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta al signor Porcedda Sergio a €15.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL SIG. PEDERZOLI MAURO, ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE SPORTIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 3;
- AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE,

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, E DELL'ART. 10, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE CON L'ART. 20, COMMI 2 E 9, DEL REGOLAMENTO AGENTI ATTUALMENTE IN VIGORE; CON L'ART. 22, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI ATTUALMENTE IN VIGORE, NONCHÉ CON L'ART. 93, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 1353/1311 PF11-12SP/BLP DEL 30.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Pederzoli Mauro riduce la sanzione dell'ammenda a €7.000,00. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL SIG. CARPEGGIANI BRUNO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 1 REAC IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 1353/1311PF 11-12/SP/BLP DEL 30.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Carpeggiani Bruno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DEL SIG. CARPEGGIANI AUGUSTO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 1 REAC IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 1353/1311PF 11-12/SP/BLP DEL 30.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Carpeggiani Augusto riduce la sanzione dell'ammenda a €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 17 febbraio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete